

# COMUNE DI PADERNO - DUGNANO

## RIPOSO SETTIMANALE per le aziende commerciali



Per opportuna norma del pubblico e degli esercenti interessati si fa noto che col giorno 5 corrente andranno in vigore la legge 7 Luglio 1907 N. 489 ed il Regolamento relativo 7 Novembre 1907 N. 807 sul riposo settimanale per quanto riguarda le aziende commerciali e gli esercizi pubblici.

In forza di tale legge, a datare dal giorno 9 prossimo, dovranno restar chiusi alla domenica tutti i Negozi ed i proprietari dei medesimi dovranno dare in detto giorno il riposo per 24 ore ai propri dipendenti.

Sono esenti da tale disposizione i negozi di generi alimentari e di combustibili, gli istituti di previdenza, assicurazione ed i laboratori di parrucchieri, i quali però alla domenica, non potranno essere tenuti aperti più di cinque ore e non più tardi del mezzogiorno.

Riguardo ai parrucchieri, a termini dell'Art. 6 ultimo comma della legge, il Consiglio Comunale, su richiesta degli interessati, potrà spostare il riposo ad altro giorno della settimana.

Si potranno tenere aperti per tutto il giorno della domenica i negozi di osterie, trattorie, caffè, esercizi pubblici in genere, farmacie, e rivendite di generi di privativa.

I proprietari di negozi che usufruiscono delle suddette concessioni dovranno però dare ai propri dipendenti un riposo di compenso della durata in interrotta di 12 ore in altro giorno della settimana.

*Pei negozi nei quali siano esercitati vari generi di commercio sottoposti a regime differente rispetto alla chiusura domenicale, e vietato per tutta la domenica o nelle ore pomeridiane, a seconda dei casi, l'esercizio del ramo di commercio per il quale il negozio dovrebbe restar chiuso.*

La Benemerita Arma dei Reali Carabinieri è incaricata per sorvegliare l'applicazione delle preaccennate disposizioni, ed i contravventori, che verranno deferiti all'Autorità Giudiziaria, saranno passibili dell'amenda da L. 5 a L. 10

Paderno-Dugnano, 3 Febbraio 1908

IL SINDACO

Lampugnani Cav. Felice